

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2024, n. 496

Modifica art. 7 del REGOLAMENTO REGIONALE 9 ottobre 2013, n. 18: “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”.

L'Assessora p.t. all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Parchi e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, confermata dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, riferisce quanto segue.

Visti:

- l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 8/10/2013 di adozione del Regolamento;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programma sull'ambiente;
- il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- la l.r. n. 44/2012 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;
- il R.R. n. 18/2013 recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”;
- la l.r. n. 4/2014 recante “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 7 marzo 2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- la l.r. n. 26/2022 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- l'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la l.r. n. 36/2023 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”.

Considerato che la Sezione Autorizzazioni Ambientali

- svolge le funzioni di Autorità Competente nei procedimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152 e dalle norme regionali di settore in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca) [legge regionale 8 novembre 2022, n. 26, legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e s.m.i. e r.r. 9 ottobre 2013, n. 18 e s.m.i.]. In particolare fornisce indicazioni per i procedimenti amministrativi in materia di VIA, VAS, Vinca ed AIA sia per le istanze la cui competenza è nazionale che per quelle la cui competenza è regionale.
- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 alla Parte II del TUA di cui al d.lgs. n. 152/2006, cura e rilascia, d'intesa con il Servizio VIA e con il Servizio AIA/RIR, i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”) riguardanti le istanze di VIA di competenza regionale;

- cura le attività amministrative e coordina le istruttorie tecniche per la formulazione dei pareri e delle osservazioni regionali per i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale ed autorizzazione ambientale interregionali - statali - transfrontalieri;
- nell'ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, adotta con determinazione dirigenziale, in qualità di Autorità Competente, il provvedimento di verifica di assoggettabilità, il parere motivato nonché l'atto conclusivo di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS dei piani urbanistici comunali campionati.

Considerato altresì che

in ambito di VAS, il comma 7, art. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome disciplinino con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali nonché le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti dell'Autorità Competente;

la legge regionale n. 44/2012 all'art. 1, comma 4 prevede che: *“la Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel D.Lgs. n. 152/2006, tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa”*;

la legge regionale n. 44/2012, all'art. 3, comma 11, pone in capo alla Giunta regionale la disciplina di *“ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS”*, ivi incluse *“la verifica di assoggettabilità semplificata (come definita al comma 6 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE [nonché] le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente”*;

la legge regionale n. 44/2012, all'art. 3, comma 12 individua i requisiti e le condizioni riconducibili all'ambito di applicazione della normativa VAS cui i regolamenti attuativi sono subordinati.

Evidenziato che

già con il R.R. n. 18/2013 recante *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”* il Governo regionale si è adoperato al fine di garantire il necessario coordinamento tra la normativa in materia di valutazione ambientale strategica e la normativa in materia di governo del territorio - nella quale la Regione esercita potestà legislativa concorrente anche in ragione della natura endo-procedimentale della Valutazione Ambientale Strategica rispetto all'iter di formazione dei piani e programmi a cui la valutazione si applica (D.Lgs. n. 152/2006, art. 11, comma 5);

con DGR n. 374/2015 si è proceduto alla *“Presca d'atto e adozione dello Schema di Modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*.

Evidenziato altresì che

il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha modificato la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, specificando che *“nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa*

sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”;

con Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, pubblicata sul BURP n. n. 112 suppl. del 21-12-2023 la Regione Puglia ha recepito l'innovata disciplina della ristrutturazione edilizia introdotta dal D.L. n. 76/2020 con le modifiche all'art. 3, co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001, con l'obiettivo di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente e di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale;

Rilevato che a tal fine

– l'art. 2 della L.R. n. 36/2023 ha previsto:

- al comma 1, il riconoscimento di incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di **ristrutturazione edilizia** ai sensi dell'**art. 3, comma 1, lett. d)** del DPR n. 380/2001 che prevedano l'*ampliamento* o la *demolizione e ricostruzione* di edifici esistenti, legittimi o legittimati;
- al comma 2, il riconoscimento di incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di **ristrutturazione urbanistica** di cui all'**art. 3, comma 1, lett. f)** del DPR n. 380/2001 che prevedano la *delocalizzazione* delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, localizzati all'interno delle aree di cui all'articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l);

– l'art. 4 della L.R. n. 36/2023 ha disposto:

- al comma 1, che “il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 è subordinato all'approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), ..., che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di **ristrutturazione edilizia** che prevedano l'*ampliamento* (art. 2, co. 1, lett. a) o la *demolizione e ricostruzione* (art. 2, co. 1, lett. b) di edifici esistenti, legittimi o legittimati”;
- al comma 3, che “la deliberazione di cui al comma 1 può espressamente prevedere:

a) ...

b) *l'individuazione di ambiti, ricadenti all'interno di aree urbanizzate dello stesso Comune classificate dal proprio strumento urbanistico esclusivamente come zone omogenee B e C ai sensi del DM n. 1444/1968, dove riconoscere gli incentivi di cui all'art. 2, co. 2, nella misura prevista dall'art. 2, co. 3, lett. e) della presente legge per la realizzazione di interventi di delocalizzazione dei volumi derivanti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'art. 5, co. 1, lett. g) h), i), j), k) ed l)”,*

ovvero, interventi di **ristrutturazione urbanistica** di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del DPR n. 380/2001;

Rilevato altresì che

l'art. 4, comma 4 dispone che “La deliberazione prevista nel comma 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 - Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, concernente piani e programmi urbanistici comunali) in virtù di quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo”;

Considerato che

l'art. 7, comma 2 del R.R. n. 18/2013 individua i casi in cui è prevista la registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, tra cui, in particolare:

- *“le modifiche ai piani urbanistici comunali che si riferiscono alle modifiche di intervento di sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”* (art. 7, comma 2, lett. a), punto V);
- *piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) che:*
 - I. *non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,*
 - II. *non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”, e*
 - III. *non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti”* (art. 7, comma 2, lett. c);

la deliberazione di cui all'art. 4, co. 1 della L.R. n. 36/2023 con la quale i Comuni individuano ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. e) della L.R. n. 20/2001 gli ambiti oggetto di realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che consentano l'utilizzo degli incentivi previsti dall'art. 2 della medesima legge è riconducibile ai piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 18/2013 in quanto:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. n. 36/2023 (che fanno riferimento alla definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001 come aggiornata dal D.L. n. 76/2020) coincidono con gli interventi previsti dalla lettera d) dell'art. 31 della L. n. 457/1978 richiamati nel comma 2, lett. a), punto V dell'art. 7 del R.R. n. 18/2013, al netto, ovviamente, delle modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2020 a tale categoria di intervento edilizio;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica (contemplati dai *“piani urbanistici comunali di riqualificazione”* che la lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. n. 18/2013 definisce come *“piani urbanistici comunali che interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati, finalizzati a interventi di recupero, rigenerazione urbana, ristrutturazione urbanistica o riqualificazione”*) risultano esclusi dalla procedura di VAS in ragione di quanto previsto dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 7 del R.R. n. 18/2013, a condizione che:
 - I. *non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,*
 - II. *non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”, e*
 - III. *non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;*

Ritenuto opportuno integrare le fattispecie di piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 18/2013, al fine di includere espressamente anche le modifiche ai piani urbanistici comunali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 36/2023 solo nei limiti in cui detti interventi siano riconducibili a fattispecie già oggetto di registrazione ai sensi del medesimo art. 7, assoggettando invece le modifiche ai piani urbanistici comunali che contemplano interventi di ristrutturazione urbanistica non rispondenti a dette condizioni alle procedure di VAS già specificatamente previste per detti piani;

Ravvisata pertanto l'esigenza di emendare l'art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 come segue:

all'art. 7.2 lett. a) V del REGOLAMENTO REGIONALE 9 ottobre 2013, n. 18 dopo *“modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”* è aggiunto *“nonché modifiche ai piani urbanistici comunali derivanti dall'applicazione della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6*

giugno 2001, n. 380, fermo restando il rispetto delle condizioni definite dalla lett. c) del presente comma per le modifiche che contemplino interventi di ristrutturazione urbanistica”.

Richiamate

- la L.R. n. 7/2004 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Puglia” che all’art. 44 attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare;
- la D.G.R. 3 marzo 2015, n. 374 . Presa d’atto e adozione dello Schema di Modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali;
- le disposizioni normative sopra citate.

Per tutto quanto sopra premesso, conformemente al dettato normativo della legge regionale n. 44/2012 e s.m.i., si propone di modificare l’art. 7 del vigente Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, al fine di garantire l’azione congiunta dei vari processi amministrativi che concorrono alla pianificazione del territorio, nell’ambito della quale la Regione esercita potestà legislativa concorrente anche in ragione della natura endo-procedimentale della Valutazione Ambientale Strategica rispetto all’iter di formazione dei piani e programmi a cui la valutazione si applica.

Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 3/7/2023.

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché della l.r. n. 7/2004 recante lo “Statuto della Regione Puglia” e della l.r. n. 44/2012. Si propone di ricorrere alla procedura di cui all’art. 44, co. 2 della l.r. n. 7/2004.

L’Assessora p.t. relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, in quanto rientrano nelle tipologie contemplate dall’art. 4 co. 4 lett. c) della legge regionale n. 7/1997, nonché dell’art. 44 dello Statuto Regionale, e, segnatamente:

1. **di fare proprio** quanto relazionato nelle premesse;
2. **di approvare** lo schema di Regolamento ad oggetto: “Modifica al Regolamento regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia

di valutazione ambientale strategica) concernente i piani e programmi urbanistici comunali”, Allegato A) comprensivo della Relazione Tecnica;

3. **di disporre** che, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, lo schema di regolamento venga trasmesso al Consiglio Regionale ai fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio e non vincolante della competente Commissione Consiliare permanente per materia, ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 44 comma 2 della legge regionale n. 7/2004 (“Attribuzioni della Giunta Regionale”), come modificata dalla successiva legge regionale n. 44/2014;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

PO Coordinamento VAS

Dott.ssa Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe Angelini

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

L’Assessora p.t. all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Parchi e Politiche Abitative

Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA

- **udita** la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Parchi e Politiche abitative;
- **vista** la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte dei funzionari , del Dirigente della sezione e del Direttore di Dipartimento;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di fare proprio** quanto relazionato nelle premesse;
2. **di approvare** lo schema di Regolamento ad oggetto: “Modifica al Regolamento regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente i piani e programmi urbanistici comunali”, Allegato A) comprensivo della Relazione Tecnica;
3. **di disporre** che, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, lo schema di

regolamento approvato venga trasmesso al Consiglio Regionale ai fini dell'acquisizione del parere preventivo obbligatorio e non vincolante della competente Commissione Consiliare permanente per materia, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 44 comma 2 della legge regionale n. 7/2004 ("Attribuzioni della Giunta Regionale"), come modificata dalla successiva legge regionale n. 44/2014;

4. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



CODICE CIFRA: ECO/DEL/2024/00007

Allegato A)

SCHEMA DI REGOLAMENTO

“Modifica al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali”.

Articolo 1

Modifica dell'articolo 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS) del Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18

1. All'articolo 7, comma 7.2, lettera a), numero V. del Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 sono aggiunte le parole: “, *nonché modifiche ai piani urbanistici comunali derivanti dall'applicazione della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando il rispetto delle condizioni definite dalla lettera c) del presente comma per le modifiche che contemplano interventi di ristrutturazione urbanistica*”.

RELAZIONE TECNICA

“Modifica al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali”.

La presente modifica è proposta al fine di armonizzare le condizioni di esclusione dalla valutazione ambientale strategica previste nell’art. 7 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, in relazione al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d’uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente.

In adeguamento alla normativa nazionale sovraordinata, novellata in modo significativo nel corso degli ultimi anni, il legislatore regionale ha recentemente adottato la Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36 che fonda la medesima disciplina afferente gli *interventi di ristrutturazione edilizia* sulle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. In casi particolari - quelli dettati dall’art. 5, co. 1 lett. g), h), i), j), k), l) - la Legge Regionale n. 36/2023 contempla anche interventi di *ristrutturazione urbanistica* ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. f) del DPR 380/2001.

In particolare, il richiamato articolo 7 al comma 2 lettera a) numero V. prevede la condizione di esclusione da VAS in relazione alle procedure afferenti le *modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.*

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 380/2001, così come modificato negli ultimi anni, ha innovato le definizioni di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457 - Norme per l’edilizia residenziale. In particolare, il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha modificato il DPR 380/2001 contemplando una definizione di interventi di *ristrutturazione edilizia* più ampia e più coerente con le mutazioni e trasformazioni del contesto territoriale, che prevede la possibilità di riconoscere per legge, o nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, *“incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.*

Alla luce di quanto rassegnato e nel solco del *facere* amministrativo occorre emendare l’articolo 7 al comma 2 lettera a) numero V. del R.R. 18/2013, strumento attuativo della LR 44/2012 disciplinante le valutazioni ambientali strategiche, endo-procedimenti della pianificazione urbanistica, al fine di renderlo coerente con il più recente intervento di cui alla LR 36/2023 e favorire l’azione congiunta dei vari processi amministrativi che concorrono alla pianificazione del territorio.